COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. **111**

in data **17/10/2013**

OGGETTO:

Epizoozia da Blue Tongue - Sequestro sanitario e vigilanza azienda ovina sita in località "Sant'Esu" - Codice azienda IT074CA032

Il Sindaco

Vista la nota protocollo PG/2013/0122628 del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. 8 di Cagliari, pervenuta in data 16 ottobre 2013 e assunta al numero 17227 di protocollo generale del Comune, al Comando Polizia Locale, con la quale comunica la conferma di circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'allevamento sito in agro del Comune di Sestu, in località “Sant'Esu”, di proprietà del signor Piscedda Mariano nato a Sestu (CA) il 18 luglio 1962 ed ivi residente in Via San Giuseppe Calasanzio 57, avente codice aziendale IT074CA032;

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. numero 320 dell'8 febbraio 1954 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, numero 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, numero 833;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, numero 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, numero 146;

Visto il Regolamento CE numero 1069 del 2009;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 12;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, numero 225;

Visto il DAISAS numero 43 del 17 settembre 2003 su “Zona di protezione per Febbre Catarrale degli ovini della Regione Sardegna”;

Ordina

1) l'Azienda sita in località “Sant'Esu”, di proprietà del signor Piscedda Mariano nato a Sestu (CA) il 18 luglio 1962 e ivi residente in Via San Giuseppe Calasanzio 57, avente codice aziendale IT074CA032, è sottoposta a sequestro sanitario e a vigilanza ufficiale;

2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto: i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita

3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;

4) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

5) le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la conferma della malattia;

6) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione e le norme regionali riguardanti la movimentazione animale;

7) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;

8) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei

luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;

9) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

Avverte

a)che le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 516,46 a euro 2582,28; chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 154,94 per ogni capo non abbattuto;

b)che, inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1549,37 a Euro 9296,22;

Avverte altresì

i proprietari degli animali recettivi presenti nella zona infetta, i veterinari e tutti gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dispone

L'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune;

La trasmissione di copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza, notificata al signor Piscedda Mariano ed inviata per conoscenza, all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità- Servizio Prevenzione Cagliari, al Servizio Veterinario Azienda U.S.L. 8 in Via Nebida 21 Cagliari, al Veterinario Ufficiale del Comune di Sestu, al Comando Stazione Carabinieri di Sestu, al Settore Ambiente del Comune e al Comando Polizia Locale nelle loro sedi.

Il Sindaco

Dottor Aldo Pili